Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 1145.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Adria (Rovigo) Pag. 4058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1146.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in comune di San Pietro Infine (Caserta) . . . . . . Pag. 4058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954, n. 1147.
Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale «T. Catullo» di Belluno ad accettare una donazione. Pag. 4058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954, n. 1148.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Le Mole del comune di Albano Laziale (Roma) . . . . Pag. 4059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.
Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Sublacense, presso Subiaco, per Jenne, a Vallepietra, in provincia di Roma . . . . Pag. 4059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1954.
Nomina del commissario dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino . . . . Pag. 4059

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1954.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo dello scrittore Carlo Lorenzini detto Collodi, in occasione delle onoranze indette per il 1954 dal comune di Pescia . . . . Pag. 4059

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1954.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo emesso in occasione del 60° anniversario della fondazione del Touring Club Italiano. Pag. 4060

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1954.
Determinazione dei diritti fissi dei generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'esercizio 1954-55. Pag. 4060

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1954.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei due francobolli commemorativi di Marco Polo nel VII centenario della sua nascita . . . . . . Pag. 4061

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1954.
Soppressione dell'Agenzia consolare in San Gregorio (Argentina) . . . . Pag. 4062

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1954.
Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del primo esperimento in Italia di trasporto postale con elicotteri . . Pag. 4062

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1954.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Fossa Viscontea », sita nell'ambito del comune di Abbiategrasso . . Pag. 4062

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953 . . . . . . Pag. 4063

Ministero dei lavori pubblici:
Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pisa . . . Pag. 4063
Variante al piano di ricostruzione di Firenzuola relativa alla sistemazione dell'ospedale . . Pag. 4063

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Sette Bealere, con sede nel comune di Priola (Cuneo) . . . . Pag. 4063
Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 4063

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Giustizia e Lavoro », con sede in Cerva (Catanzaro) . . . . Pag. 4066

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4066

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Nomina dei membri aggiunti per le prove di lingue estere e di dattilografia nella Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica. Pag. 4066
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1953 Pag. 4066
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1952 . . . Pag. 4067

Corte dei conti: Graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 22 luglio 1953. Pag. 4067

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 4068

Ministero della difesa-Aeronautica:
Nomina della Commissione ministeriale per l'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di cinquantasei sottotenenti di complemento nell'Arma aeronautica, ruolo servizi. Pag. 4072
Nomina della Commissione ministeriale per l'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di centotrenta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . Pag. 4072

Prefettura di Campobasso: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso Pag. 4072

Prefettura di Savona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona . . . . Pag. 4072

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 15 DICEMBRE 1954:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1954, n. 1149.
Popolazione legale della Repubblica secondo il censimento del 4 novembre 1951.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 febbraio 1954, n. **1145.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Adria (Rovigo).

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Adria (Rovigo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 1954, n. **1146.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in comune di San Pietro Infine (Caserta).

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in comune di San Pietro Infine (Caserta) e la Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un immobile situato in San Pietro Infine (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 1954, n. **1147.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 1147. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 50.000 in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale, intitolato alla signora Anna Berton Fratini.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954, n. 1148.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Le Mole del comune di Albano Laziale (Roma).

N. 1148. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario della diocesi suburbicaria di Albano Laziale (Roma) in data 1° aprile 1954, integrato con altro decreto in pari data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Le Mole del comune di Albano Laziale (Roma) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Sublacense, presso Subiaco, per Jenne, a Vallepietra, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 27 luglio 1951, numero 8107/940, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Sublacense, presso Subiaco, per Jenne, a Vallepietra;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'8 giugno 1954, n. 1208;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla provinciale Sublacense, presso Subiaco, per Jenne, a Vallepietra, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1954
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 267

(5795)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1954.

Nomina del commissario dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, relativa alla istituzione dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

Considerato che nelle more della emanazione delle norme regolamentari previste dall'art. 5 della precitata legge è indispensabile evitare soluzioni di continuità del funzionamento dell'Ente predetto;

Ritenuta quindi la necessità e l'urgenza di nominare provvisoriamente un commissario anche in vista della circostanza che l'Ente, con effetto dal 1° ottobre 1954, ha bilancio proprio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Clemente Tronci è nominato commissario dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

Il predetto incarico cessa il 31 gennaio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1954
Registro n. 21 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 94

(5879)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo dello scrittore Carlo Lorenzini detto Collodi, in occasione delle onoranze indette per il 1954 dal comune di Pescia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 11, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo dello scrittore Carlo Lorenzini detto Collodi, in occasione delle onoranze indette per il 1954 dal comune di Pescia;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo dello scrittore Carlo Lorenzini detto Collodi, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco, nel colore rosso carminio, su carta bianca, liscia filigranata nel formato carta di mm. 24 x 40, formato stampa di mm. 21 x 37.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta, racchiusa in una cornice rettangolare lineare, riproduce in primo piano Pinocchio; in basso, a rappresentare i vari continenti, 5 figure di ragazzi che lo guardano ammirati mentre cammina. In alto la leggenda in carattere stampatello chiaro, su fondo scuro « Repubblica Italiana »; in basso in un rettangolino su fondo scuro le seguenti leggende in carattere stampatello chiaro: « Onoranze a Carlo Lorenzini Pescia Collodi 1954 » e « Lire Poste 25 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1955 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato a tutto il 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1954
Registro n. 41 Ufficio riscontro poste, foglio n. 300. — FAGGIANI

(5883)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo emesso in occasione del 60° anniversario della fondazione del Touring Club Italiano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 12, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo in occasione del 60° anniversario della fondazione del Touring Club Italiano;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo del 60° anniversario della fondazione del Touring Club Italiano (1894-1954) del valore di L. 25, è stampato in rotocalco a due colori su carta bianca liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 36×21, formato carta mm. 40×24.

La filigrana è formata dalla ruota alata in chiaro, disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta sono rappresentate sinteticamente le principali attività del Touring Club Italiano, su uno sfondo costituito da un paesaggio tipicamente italiano: in primo piano a destra, un ciclista in atto di consultare una carta geografica; al centro una moderna automobile ed un treno elettrico, gli attuali mezzi di locomozione per le multiformi manifestazioni del turismo attivo che il Touring Club Italiano promuove e organizza; a sinistra il distintivo sociale costituito dalla ruota di una bicicletta che racchiude la bandiera italiana con al centro in campo bianco, le lettere « C.T.I. » in basso, a fianco del distintivo una tenda che sta ad indicare l'attività campeggistica del sodalizio; in alto la leggendina in carattere bastoncino « Repubblica Italiana »; in basso a sinistra la leggenda e il valore in carattere bastoncino « Poste L. 25 »; al centro le date annuali « 1894-1954 » e in un rettangolino pieno la leggenda in carattere bastoncino chiaro « Sessantennio del Touring Club Italiano ».

Il paesaggio, le leggendine e le figure sono stampati in colore verde scuro; nel distintivo la banda esterna del tricolore è in rosso.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1955 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato a tutto il 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1954
Registro n. 41 Ufficio riscontro poste, foglio n. 301. — FAGGIANI

(5885)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1954.

Determinazione dei diritti fissi dei generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'esercizio 1954-55.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e per il commercio, nei limiti dell'onere derivante dall'amministrazione dei generi agevolati ed in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati che risulta affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di quel capoluogo;

Vista la lettera n. 5843, in data 26 giugno 1954, con la quale è stata trasmessa copia della deliberazione n. 295/10 di quella Giunta camerale, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'esercizio 1954-55;

2) la proposta, agli effetti del citato art. 3, delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante lo stesso esercizio 1954-55:

lire 2 il chilogrammo per il caffè;
lire 1 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 221828 del 13 luglio 1954, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti fissi di cui trattasi vengano stabiliti — per l'esercizio corrente — nella misura suindicata;

Visto l'allegato alla citata deliberazione da cui risulta una previsione per le spese di funzionamento del servizio della zona franca di Gorizia di L. 11.764.846;

Accertato che i diritti fissi sono stati determinati nella stessa misura di quelli stabiliti per l'esercizio precedente il che fa presumere un gettito non inferiore a L. 10.000.000 pari cioè alla misura massima del contributo che lo Stato dovrà corrispondere alla Camera di commercio per le spese di funzionamento del servizio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'esercizio 1954-1955, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 2 il chilogrammo per il caffè;
lire 1 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 391. — GRIMALDI

(5880)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei due francobolli commemorativi di Marco Polo nel VII centenario della sua nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 14, col quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli commemorativi di Marco Polo nel VII centenario della sua nascita;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli commemorativi di Marco Polo nel VII centenario della sua nascita, emessi nei valori di L. 25 e L. 60, sono stampati in calcografia, su carta bianca liscia filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37, formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta, identica per ambedue i valori, spicca al centro l'effige a mezzo busto di Marco Polo, chiusa ai lati da due capitelli che portano rispettivamente, quello di sinistra, il Leone Alato di San Marco e quello di destra il Drago Cinese, su fondo finissimo a tratteggio orizzontale da cui è ricavata una cartina con la figura geografica dell'Italia e di una parte della Cina, con l'itinerario seguito dall'esploratore nei suoi viaggi verso l'Estremo Oriente; in alto, in carattere chiaro, vi sono le date e la leggenda « 1254 Marco Polo 1954 »; in basso, sul busto dell'effige, vi è in carattere stampatello tratteggiato la leggenda «Poste»; ai lati, racchiuse in un rettangolino lineare, poste verticalmente, vi sono, a sinistra la leggendina in carattere gotico e lingua latina « Pax Tibi Marce » a destra sono trascritti in lingua cinese quattro ideogrammi la cui traduzione è « Europa, Asia, Congiungere due parti stessa gemma »; in basso su fondo chiaro vi è la leggendina in carattere tratteggiato e ombreggiato « Repubblica Italiana »; negli angoli, vi è a sinistra la leggendina « Lire », a destra il valore del francobollo in cifra « 25 » o « 60 » in carattere chiaro su fondino finissimo a tratteggio incrociato, racchiusi in una cornicetta rettangolare lineare.

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:
L. 25 seppia rossastro; L. 60 grigio verde.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1955 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati a tutto il 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1954
Registro n. 41 Ufficio riscontro poste, foglio n. 304. — FAGGIANI

(5884)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1954.

Soppressione dell'Agenzia consolare in San Gregorio (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 16 agosto 1858 promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in San Gregorio alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rosario (Argentina) è soppressa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1954
Registro n. 55 Esteri, foglio n. 138. BARNABA

(5881)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del primo esperimento in Italia di trasporto postale con elicotteri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 850, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del primo esperimento in Italia di trasporto postale con elicotteri;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo del primo esperimento in Italia di trasporto postale con elicotteri, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco, nel colore grigio verde, su carta bianca, liscia, filigranata nel formato carta di mm. 24 x 40, formato stampa di mm. 21 x 37.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta racchiusa in una cornice rettangolare lineare, su fondino a leggera tinta, reca al centro una statua raffigurante la Vittoria alata che tiene in alto, col braccio destro, una fiaccola; la statua poggia su piedistallo ornato ai lati da tre paia di ali stilizzate e sul davanti dalla riproduzione di un modello di elicottero disegnato da Leonardo da Vinci. Dall'alto in basso, disposte ai lati della figura, vi sono le seguenti leggende in carattere stampatello pieno: « Repubblica Italiana » « Poste » « L. 25 » « I Esperimento Trasporto di Posta per Elicottero » « Milano Torino Aprile 1954 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1954 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato a tutto il 30 giugno 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiali* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1954
Registro n. 41 Ufficio riscontro poste, foglio n. 305. — FAGGIANI

(5882)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Fossa Viscontea », sita nell'ambito del comune di Abbiategrasso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Fossa Viscontea », sita nell'ambito del comune di Abbiategrasso,

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Abbiategrasso;

Viste le due opposizioni prodotte dal sig. Angelo Dondena, e dai signori Casiraghi Gian Michele e Monti Vittorio per conto della Società immobiliare « Sorio » e della signora Annetta Coglio Sanchioli, contro la proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce nel suo insieme un complesso armonico avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona denominata « Fossa Viscontea », sita nel territorio del comune di Abbiategrasso, comprendente gli immobili segnati in catasto ai nn. 116, 273, 5026, 145, 322, 5021, 5029, 23, 17, 196, 271, 184, 137, 121, 63, 70, 10, 9, 11, 323, 272, 5027, 5030, foglio n. 32/D, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Abbiategrasso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1954

Il Ministro: ERMINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

(*Omissis*).

1) *Antico fossato intorno alla cinta fortificata di Abbiategrasso detta « Fossa Viscontea ».*

Il fossato esistente rappresenta la metà di quello originario e per un lato è stato sostituito dalla grande « Alea » (parco pubblico).

Pur così ridotto con i residui sovrastanti bastioni esso forma per questa parte della città una inquadratura di verde, la quale non solamente rappresenta un aspetto tradizionale tra la vecchia cittadina e l'esterna espansione dei sobborghi, ma con la sua numerosa piantagione, integrata anche dal grande viale, rappresenta da ogni lato una caratteristica pittoresca inquadratura dell'ambiente cittadino. In particolare dalla parte del castello, il grande viale che prosegue l'antico andamento della fossa dà un importante, spazioso contorno di verde e una visione caratteristica e ben visibile a coloro che arrivano dalla stazione e anche a chi percorre le maggiori vie di transito della città.

La Commissione,

considerato che le aree suddette, sia per la loro numerosa piantagione che per la loro ubicazione, adiacenti al castello, formano un tutto armonico e un fondamentale caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale della città di Abbiategrasso;

delibera

all'unanimità che le aree in questione, segnate in verde nella planimetria allegata al presente verbale e più esattamente delimitate all'esterno dal fosso di Abbiategrasso detto « Incastro » e all'interno dai mappali 116, 145, 5021, 23, 196, 271, 137, 121, 63, 70, 5026, 5029, 322, 17, 184, 273, 9, 10, 11, 272, 323, 5027, 5030, vengano sottoposte al vincolo della vigente legge sulla tutela delle cose di interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 comma terzo, escludendo qualsiasi costruzione.

La Commissione fa voti altresì che il Comune, che ha già manifestato l'intenzione di valorizzare al massimo questo caratteristico elemento cittadino, prepari al più presto, a tal fine, un piano regolatore che disciplini al massimo la zona in questione, anche in relazione col piano di viabilità cittadino.

(*Omissis*).

(5777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 308, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Massa Carrara di un mutuo di L. 161.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5900)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pisa

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, n. 3486, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pisa, approvato con decreto Ministeriale 21 novembre 1947 e prorogato con il decreto Ministeriale 19 novembre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 21 novembre 1956.

(5840)

Variante al piano di ricostruzione di Firenzuola relativa alla sistemazione dell'ospedale

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, n. 4526, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Firenzuola (Firenze) relativa alla ricostruzione dell'ospedale vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante resta fermo il termine 13 ottobre 1958 fissato dal decreto Ministeriale 18 ottobre 1954, n. 1912.

(5838)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Sette Bealere, con sede nel comune di Priola (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 46926 in data 4 dicembre 1954 è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario delle Sette Bealere, con sede nel comune di Priola (Cuneo), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 12 aprile 1931, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(5858)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Estremi decreto	
				N.	Data
	Ente Puglia e Lucania				
1	ARNESE Francesco fu Pasquale	Palagiano	13.01.85	3001	29-11-52
2	BUCCINO Ettore fu Federico	Torremaggiore	135.09.91	779	27- 5-52
3	CARAFA Antonio di Matteo	San Severo	14.61.40	2276	19-11-52
4	CASILLO Clara di Pasquale	Ortanova	8.65.27	3351	18-12-52
5	CASILLO Dora di Pasquale	Ortanova	7.47.94	3352	18-12-52
6	CASILLO Pasquale fu Francesco	Foggia	76.17.90	817	30- 8-51
7	CASILLO Pasquale fu Francesco	Manfredonia	53.12.75	815	30- 8-51
8	CASILLO Pasquale fu Francesco	Rignano Garganico	47.45.77	3354	18-12-52
9	CASTELLI Giovanni fu Matteo	Torremaggiore	10.73.33	3014	29-11-52
10	CHIRO' Giuseppe fu Severino	San Paolo Civitate	134.28.52	2288	19-11-52
11	CURTOTTI Alfredo ed Elena fu Donato	Torremaggiore	5.88.60	3372	18-12-52
12	CURTOTTI Gerardo fu Ernesto	Torremaggiore	16.92.54	3020	29-11-52
13	D'ALFONSO DEL SORDO Felice fu Ludovico	Foggia	166.01.12	3373	18-12-52
14	DELL'AQUILA Alberto fu Antonio	Laterza	24.87.93	2650	29-11-52
15	DE LUCRETIIS Giuseppe di Carlo	Foggia	20.83.05	2017	19-11-52
16	DE MARCO Lidia fu Vincenzo	Brindisi	15.00.71	2019	19-11-52
17	DI FAZIO Enrico fu Vincenzo	San Severo	65.99.82	923	25- 6-52
18	DI SALVIA Angela fu Nazario, in DENNANNO	Poggio Imperiale	3.30.09	2053	19-11-52
19	FANIA Edvige fu Prospero	Apricena	14.32.87	2058	19-11-52
20	FANIA Giuseppina fu Prospero	Torremaggiore	3.51.98	2059	19-11-52
21	FIORITTI Domenico fu Antonio	San Nicandro Garganico	48.51.13	1719	3-10-52
22	FRACCACRETA Alfredo fu Nicola	San Severo	44.64.24	1149	25- 7-52
23	GIOVINAZZI Emilia fu Nicola	Castellaneta	258.62.50	3666	27-12-52
24	GIOVINAZZI Emilia fu Nicola	Castellaneta	121.74.77	824	30- 8-51
25	GIOVINAZZI Maria fu Nicola	Castellaneta	51.29.06	925	25- 6-52
26	GIOVINAZZI Maria fu Nicola e SAVINO Emma di Vito	Castellaneta	9.84.24	926	25- 6-52
27	GIOVINAZZI Nicola di Raffaele	Castellaneta	24.42.03	811	30- 8-51
28	LANZA Laura fu Vincenzo	San Severo	3.81.96	3420	18-12-52
29	LA PORTA Gennaro fu Angelo-Carmine	San Paolo Civitate	4.84.47	3421	18-12-52
30	LECCISOTTI Antonio fu Vincenzo	Torremaggiore	4.06.54	2109	19-11-52
31	LECCISOTTI Maria Lucia fu Salvatore	San Severo	8.44.89	2425	29-11-52
32	LEMARANGI Giuseppe fu Gioacchino	Mottola	94.32.27	2111	19-11-52
33	LENTI Vincenza fu Oronzo, maritata BASILE	Avetrana	11.41.89	4024	28-12-52
34	MASSELLI Carolina fu Giuseppe Luigi	San Severo	50.28.99	317	2- 4-52
35	MASSELLI Maria e Maddalena fu Michele	Torremaggiore	49.97.13	2442	29-11-52
36	MASSELLI Salvatore fu Giandomenico	Torremaggiore	164.20.11	3432	18-12-52
37	MIANI Teresa fu Luigi, vedova CASSANO	Ginosa	72.62.21	2135	19-11-52
38	NATALE Rocco fu Carmine	Palagianello	9.54.68	3481	27-12-52
39	NORI Ilgo di Rodolfo	Manfredonia	16.05.28	2547	29-11-52
40	PAOLICELLI Donato di Nicola	Apricena	4.93.64	2492	29-11-52
41	PAOLICELLI Nicola fu Donato	Apricena	41.72.66	4272	28-12-52
42	PAOLICELLI Vincenzo fu Donato	Apricena	80.64.36	799	30- 8-51
43	PASQUALE Maria Nicola fu Michele	San Paolo Civitate	15.32.62	3438	18-12-52
44	ROMANO Gaetano fu Vincenzo	Castellaneta	7.06.53	3282	18-12-52
45	SEMERARO Giuseppe fu Gaetano	Mottola	32.35.25	2228	19-11-52
46	STRADA Mario di Guglielmo	Ginosa	16.51.28	2238	19-11-52
47	SURICO Laura di Giovanni	Castellaneta	69.83.39	271	2- 4-52
48	TERRUSI Vincenzo di Giovanni	Castellaneta	3.18.71	3778	27-12-52
49	TROTTA Carmelina fu Matteo	San Severo	6.09.46	3304	18-12-52
50	TROTTA Celestina fu Matteo	San Severo	22.52.03	2160	19-11-52
51	TROTTA Gilda fu Matteo	San Severo	24.47.87	2162	19-11-52
52	VALENTE Flavia fu Giorgio	Serracapriola	22.31.71	2169	19-11-52

Roma, addì 26 novembre 1954

(5769)

Presidenziale di esproprio — Gazzetta Ufficiale — N.	Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità — Data	Reg. Agricoltura — N.	Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		
9 s. o.	13- 1-53	29-10-54	19	131	1.033.019,70	1.030.000	Banco	di Napoli	Sede di Bari
162 s. o.	15- 7-52	29-10-54	19	130	8.537.436 —	8.535.000	Id.	Id.	Id.
295 s. o. 3	20-12-52	29-10-54	19	129	1.633.848 —	1.630.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	29-10-54	19	128	967.366 —	965.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	29-10-54	19	127	836.196 —	835.000	Id.	Id.	Id.
210 s. o.	13- 9-51	29-10-54	19	126	7.291.140 —	7.290.000	Id.	Id.	Id.
210 s. o.	13- 9-51	29-10-54	19	125	4.303.327 —	4.300.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	29-10-54	19	124	6.281.809 —	6.280.000	Id.	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	29-10-54	19	123	1.505.347 —	1.505.000	Id.	Id.	Id.
295 s. o. 3	20-12-52	29-10-54	19	122	9.731.552 —	9.730.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	29-10-54	19	121	658.050 —	655.000	Id.	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	29-10-54	19	120	1.892.264 —	1.890.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	29-10-54	19	119	15.792.849 —	15.790.000	Id.	Id.	Id.
7 s. o. 2	10- 1-53	29-10-54	19	118	1.943.678,45	1.940.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 1	19-12-52	29-10-54	19	117	2.328.849 —	2.325.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 1	19-12-52	29-10-54	19	116	806.292 —	805.000	Id.	Id.	Id.
173 s. o.	28- 7-52	29-10-54	19	115	6.526.377 —	6.525.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 2	19-12-52	29-10-54	19	114	208.780 —	205.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 2	19-12-52	29-10-54	19	113	1.215.078 —	1.215.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 2	19-12-52	29-10-54	19	112	341.510 —	340.000	Id.	Id.	Id.
278 s. o.	1-12-52	30-10-54	19	266	1.054.534 —	1.050.000	Id.	Id.	Id.
210 s. o.	10- 9-52	30-10-54	19	265	5.951.919 —	5.950.000	Id.	Id.	Id.
15 s. o. 2	20- 1-53	30-10-54	19	264	16.016.114,45	16.015.000	Id.	Id.	Id.
210 s. o.	13- 9-51	30-10-54	19	263	30.710.100,95	30.710.000	Id.	Id.	Id.
173 s. o.	28- 7-52	30-10-54	19	262	416.852,65	415.000	Id.	Id.	Id.
173 s. o.	28- 7-52	30-10-54	19	261	1.876.204,45	1.875.000	Id.	Id.	Id.
210 s. o.	13- 9-51	30-10-54	19	260	2.407.842,60	2.405.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	30-10-54	19	259	535.699 —	535.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	30-10-54	19	258	541.637 —	540.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 3	19-12-52	30-10-54	19	257	454.516 —	450.000	Id.	Id.	Id.
302 s. o. 1	31-12-52	30-10-54	19	256	707.176 —	705.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 3	19-12-52	30-10-54	19	255	5.405.859,90	5.405.000	Id.	Id.	Id.
18 s. o. 1	23- 1-53	30-10-54	19	254	3.197.286 —	3.195.000	Id.	Id.	Id.
93 s. o. 2	19- 4-52	30-10-54	19	253	4.653.391 —	4.650.000	Id.	Id.	Id.
302 s. o. 1	31-12-52	30-10-54	19	252	4.100.614 —	4.100.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	30-10-54	19	251	16.444.971 —	16.440.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 3	19-12-52	30-10-54	19	250	7.221.708,80	7.220.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 3	19- 1-53	30-10-54	19	249	748.332,60	745.000	Id.	Id.	Id.
6 s. o.	9- 1-53	30-10-54	19	248	1.300.274 —	1.300.000	Id.	Id.	Id.
4 s. o.	7- 1-53	30-10-54	19	246	551.886 —	550.000	Id.	Id.	Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	30-10-54	19	245	3.499.131 —	3.495.000	Id.	Id.	Id.
210 s. o.	13- 9-51	30-10-54	19	244	11.187.189 —	11.185.000	Id.	Id.	Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	30-10-54	19	243	1.122.139 —	1.120.000	Id.	Id.	Id.
13 s. o. 5	17- 1-53	30-10-54	19	242	314.330,90	310.000	Id.	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	30-10-54	19	241	731.697,30	730.000	Id.	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	30-10-54	19	240	1.707.202,50	1.705.000	Id.	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	30-10-54	19	239	4.710.042,45	4.710.000	Id.	Id.	Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	30-10-54	19	238	252.895,35	250.000	Id.	Id.	Id.
13 s. o. 5	17- 1-53	30-10-54	19	237	510.124 —	510.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 4	19-12-52	30-10-54	19	236	1.884.951 —	1.880.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 4	19-12-52	30-10-54	19	235	2.492.512 —	2.490.000	Id.	Id.	Id.
294 s. o. 4	19-12-52	30-10-54	19	234	1.903.344 —	1.900.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Giustizia e Lavoro », con sede in Cerva (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 novembre 1954, il rag. Mazza Francesco di Luigi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Giustizia e Lavoro », con sede in Cerva (Catanzaro), in sostituzione dell'avv. Domenico Felice Grillone, dimissionario.

(5745)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 286

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	644,50
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,95	644,50
» Milano	624,94	644,75
» Napoli	624,975	644,50
» Palermo	624,97	644,56
» Roma	624,94	644,875
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,97	—
» Venezia	624,90	644,75

Media dei titoli del 14 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,35
Id. 3,50 % 1902	62,75
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	83,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	94,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,94
1 dollaro canadese	» 644,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina dei membri aggiunti per le prove di lingue estere e di dattilografia nella Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1954 (registro n. 91 Presidenza, foglio n. 298), con il quale venne bandito il concorso per esami ad otto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1954 (registro n. 93 Presidenza, foglio n. 385), con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice della sessione di esami di cui sopra;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di membri aggiunti alla Commissione stessa per la prova di lingue estere e per la prova di dattilografia del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Sono nominati membri aggiunti per le prove di lingue estere e di dattilografia nella Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse i seguenti insegnanti:

Ferri prof. Alfonso: insegnante di lingue francese ed inglese;

Iosia prof. Vincenzo: insegnante di lingua spagnola;

Arredi Barazzoni prof. Margherita: insegnante di lingua tedesca;

Corsi sig. Jolanda, insegnante di dattilografia.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dalla citata legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa graverà sul capitolo 268 del bilancio in corso del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge.

Roma, addì 22 ottobre 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1954
Registro n. 98 *Presidenza, foglio n.* 149

(5868)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bergamo in data 10 marzo 1954, n. 21867, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferri dott. Ermanno, vice prefetto.

Componenti:

Stazzi dott. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Naj prof. dott. Dino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Tafuri dott. Enrico, veterinario provinciale;
Ronzoni dott. Benedetto, veterinario condotto.

Segretario:

Bevilacqua dott. Elio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5819)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 31 dicembre 1952, n. 112, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:

De Victoris dott. Raffaele, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Stanco dott. Romolo, veterinario provinciale;
Marchetti Dori dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:

Basso dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5817)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 22 luglio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto in data 22 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 agosto 1953, col quale venne indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti;
Visto il decreto in data 6 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 dell'11 novembre 1953, col quale venne fissato un nuovo termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al detto concorso;
Visto il decreto in data 4 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1954, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la graduatoria di merito del concorso formata dalla Commissione esaminatrice;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto col richiamato decreto 22 luglio 1953:

1.	Carmenini Orazio	punti	120,075	su 150
2.	Fatta Ubaldo	»	118,650	»
3.	Borgognone Bruno	»	117.000	»
4.	Petrucci Sebastiano	»	116,175	»
5.	Spadaccini Giuseppe	»	115,675	»
6.	Bogianckino Paolo	»	113,800	»
7.	Maconio Angelo	»	113,625	»
8.	Coltelli Roberto	»	113,375	»
9.	Ferraro Enrico	»	113,375	»
10.	Nasti Vittorio	»	112,375	»
11.	Buda Edoardo	»	111,875	»
12.	Natale Nello	»	111,125	»
13.	Toro Filiberto	»	111,125	»
14.	Zocca Adalberto	»	110,725	»
15.	Di Palma Ennio	»	110,525	»
16.	Damasco Mario	»	110,125	»
17.	Mureddu Giuseppe Antonio	»	110,000	»
18.	Mastelloni Adriano	»	110,000	»
19.	Scalera Pietro	»	109,875	»
20.	Lo Monte Gaetano	»	109,750	»
21.	Guarnieri Calò Carducci Nicola	»	109,700	»
22.	Romano Folco	»	109,525	»
23.	Bonavoglia Salvatore	»	109,125	»
24.	Covelli Silvino	»	108,875	»
25.	Operamolla Nicodemo	»	108,500	»
26.	Saraceno Divo	»	107,750	»
27.	Grassi Aurelio	»	107,250	»
28.	Martano Ugo	»	107,250	»
29.	Bochicchio Sergio	»	106,625	»
30.	Guglielmi Giuseppe	»	106,275	»
31.	Giordano Giuseppe	»	106,250	»
32.	Aulino Sebastiano	»	106,125	»
33.	Pisani Saverio	»	105,750	»
34.	Zuppardi Elio	»	105,575	»
35.	Aponte Filippo	»	104,875	»
36.	Guccione Giovanni	»	104,125	»
37.	Di Gironimo Giuseppe	»	104,075	»
38.	Scozia di Calliano Federico	»	104,050	»
39.	Lanzetti Angelo	»	103,950	»
40.	Ferri Augusto	»	103,750	»
41.	Colletti Vincenzo	»	103,750	»
42.	Li Voti Antonino	»	103,500	»
43.	Noja Francesco	»	103,125	»
44.	De Pietro Claudio	»	102,125	»

45. Orefice Raffaele	punti	101,875	su 150
46. Mancuso Ennio	»	99,500	»
47. Gallozzi Filippo	»	99,025	»
48. Gallucci Plinio	»	98,900	»
49. De Rosa Gaetano	»	98,750	»
50. Incannò Tindaro	»	98,125	»
51. La Tegola Francesco	»	97,750	»
52. Niola Vincenzo	»	97,500	»
53. Falcolini Enrico	»	96,825	»
54. Corazzini Mario	»	96,750	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine, i candidati

1) Carmenini Orazio, combattente;
2) Fatta Ubaldo;
3) Borgognone Bruno;
4) Petrucci Sebastiano, combattente;
5) Spadaccini Giuseppe;
6) Bogianckino Paolo, combattente;
7) Maconio Angelo, combattente;
8) Coltelli Roberto, nato il 27 luglio 1925;
9) Ferraro Enrico, nato l'11 novembre 1925;
10) Nasti Vittorio, combattente;
11) Buda Edoardo;
12) Natale Nello, ufficiale di complemento;
13) Toro Filiberto;
14) Zocca Adalberto, combattente;
15) Di Palma Ennio, combattente;
16) Damasco Mario, combattente;
17) Mureddu Giuseppe Antonio, combattente;
18) Mastelloni Adriano;
19) Scalera Pietro, combattente;
20) Lo Monte Gaetano, combattente;
21) Guarnieri Calò Carducci Nicola, combattente;
22) Romano Folco, combattente;
23) Bonavoglia Salvatore;
24) Covelli Silvino;
25) Operamolla Nicodemo, combattente;
26) Saraceno Divo;
27) Grassi Aurelio, coniugato con due figli;
28) Martano Ugo;
29) Bochicchio Sergio;
30) Guglielmi Giuseppe;
31) Giordano Giuseppe, combattente;
32) Aulino Sebastiano, combattente;
33) Pisani Saverio;
34) Zuppardi Elio, combattente;
35) Aponte Filippo;
36) Guccione Giovanni;
37) Di Gironimo Giuseppe;
38) Scozia di Calliano Federico, combattente;
39) Lanzetti Angelo;
40) Ferri Augusto, coniugato con un figlio;
41) Colletti Vincenzo;
42) Li Voti Antonino;
43) Noya Francesco;
44) De Pietro Claudio;
45) Orefice Raffaele, combattente;
46) Mancuso Ennio;
47) Incannò Tindaro, combattente;
48) Niola Vincenzo, combattente;
49) Falcolini Enrico, combattente;
50) Corazzini Mario, combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Gallozzi Filippo;
2) Gallucci Plinio;
3) De Rosa Gaetano;
4) La Tegola Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato al competente magistrato di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1954

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1954
Registro n. 99 *Presidenza, foglio n.* 32. — TEMPESTA

(5888)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè le modifiche ad esso apportate con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 13 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 50585/12106 del 13 aprile 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di ragioniere, con esclusione di altri titoli di studio;

b) essere cittadino italiano di sesso maschile.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere statura non inferiore a metri 1,60;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) avere, alla data del presente decreto, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 40, ivi compreso l'aumento dei cinque anni previsto dalla legge 3 maggio 1950, n. 233.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

f) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 833, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

2) Il limite massimo di età (anni 40) è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2) si cumulano tra loro ma non con quelle di cui al precedente punto 1) non potendosi superare complessivamente l'età di 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire unicamente alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio e l'abituale residenza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine sopra indicato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 40° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *h*) del precedente articolo 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) di essere cittadino italiano;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la loro statura.

Nelle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi al posto di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione penitenziaria, specificando, nell'ipotesi affermativa, l'esito ottenuto.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle

pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze del prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale Istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1°, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *h*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che inoltre ha statura non inferiore a metri 1,60. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego cui il candidato medesimo concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma dal commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

g) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera *a*) del presente decreto, o copia autentica dello stesso, su carta bollata da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece, il certificato sostitutivo di esso, su carta bollata da L. 100, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

h) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie sul conseguimento del diploma di ragioniere, rilasciato *su carta bollata da L. 100, dall'Istituto presso il quale il* diploma stesso è stato conseguito.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 6.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma.

Gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo o collocati nei ruoli speciali transitori, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti indicati alle lettere *e*), *g*) ed *h*), del precedente art. 6, unitamente ad una copia integrale dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, su carta bollata da L. 200, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6, con l'indicazione delle qualifiche riportate durante il servizio civile prestato.

Gli aspiranti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti richiesti alle lettere *b*), *c*), *d*), dell'art. 6, il certificato rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una loro fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale deve essere prodotto un certificato in carta bollata da L. 100, della competente Università; l'aspirante deve indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il titolo originale e gli estremi del concorso per cui fu prodotto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alle Procure della Repubblica competenti a riceverle, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'interessato, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dalle Procure della Repubblica.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte per due volte ad esami di concorso per lo stesso impiego senza conseguirne la idoneità.

Non sono ammessi al concorso coloro che risultano di moralità e condotta censurabile.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 15 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 11.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) *nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;*

3) ragioneria e matematica applicata.

La prova orale avrà per oggetto oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) elementi di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria.

Art. 13.

Per essere ammesso alla prova orale, occorre aver riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se l'aspirante non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, al termine del quale saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione. Coloro che al termine del servizio di prova, fossero invece ritenuti dal Consiglio d'amministrazione, non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovano nelle condizioni di beneficiare della esenzione del servizio di prova, conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati oltre ad un assegno mensile lordo pari al 1/12 dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Registro n. 27 *Grazia e giustizia, foglio n.* 92. — FLAMMIA

(5865)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione ministeriale per l'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di cinquantasei sottotenenti di complemento nell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1954, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione ad un corso allievi ufficiali per la nomina di cinquantasei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1954, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 397);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione ministeriale incaricata di procedere all'esame delle domande e dei relativi titoli degli aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di cinquantasei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, nonchè alla formazione della relativa graduatoria di merito:

Presidente:
magg. generale A.A.r.s. s.p.e. Sivieri Giuseppe.

Membri:
ten. colonn. A.A.r.s. s.p.e. Sordi Antonio;
ten. colonn. A.A.r.s. s.p.e. Bontempo Alfredo;
capitano A.A.r.s. s.p.e. Giannetti Matteo;
capitano C.C.r.c. s.p.e. De Simone Alberto.

Segretario senza voto:
maresc. 1ª cl. A.A.r.s. carr. De Blasiis Giulio.

Ai componenti la predetta Commissione saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1954
Registro n. 47 Esercito, foglio n. 393

(5889)

Nomina della Commissione ministeriale per l'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di centotrenta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1954, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione ad un corso allievi ufficiali per la nomina di centotrenta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 399);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione ministeriale incaricata di procedere all'esame delle domande e dei relativi titoli degli aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di centotrenta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nonchè alla formazione della relativa graduatoria di merito:

Presidente:
colonnello G.A.r.i. s.p.e. Ilari Arturo.

Membri:
ten. colonn. G.A.r.i. s.p.e. Palmeri Giuseppe;
ten. colonn. A.A.r.n. p.a. Sansebastiano Euro;
ten. colonn. A.A.r.s. s.p.e. Bontempo Alfredo;
magg. G.A.r.i. s.p.e. Angelini Ostelio;
magg. A.A.r.s. s.p.e. Martella Renato;
magg. C.C.r.c. s.p.e. Dall'Olio Giannino.

Segretario senza voto:
maresc. 2ª cl. carr. Lanciano Mariano.

Ai componenti la predetta Commissione saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1954
Registro n. 47 Esercito, foglio n. 394

(5890)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 34641 e n. 34642 in data 4 agosto 1954, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952, ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia del dott. Testa Luigi è rimasta vacante la sede di Sant'Agapito e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicato dai candidati;

Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pietro Chiara è assegnato alla condotta medica di Sant'Agapito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 1° novembre 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

(5820)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto pari numero in data 14 luglio 1954, con il quale si provvedeva ad assegnare le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Viste le rinuncie presentate dai concorrenti Grosso Luigi e Piovano Piero per la sede medica di Varazze III;

Viste le sedi indicate preferenzialmente dal candidato dottor Cimò Salvatore;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cimò Salvatore è dichiarato vincitore della sede medica di Varazze III.

Savona, addì 27 novembre 1954

Il prefetto: TIRRITO

(5808)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.